



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 406 DEL 12/11/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO E CHIUSURA CON DIVIETO DI ACCESSO AGLI APPARTAMENTI DI VIA SAN GIOVANNI D'ACRI CIV 1 INTERNI 6 E 9 SCALA B CAUSA INCENDIO.

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 03/11/2024 personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di incendio presso abitazione sita Via San Giovanni d'Acri civ 1 interno 6 scala B come comunicato con nota PEC del Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco avente prot. COM.GE. REGISTRO UFFICIALE U. 0030547.03-11-2024. H. 09:19 (ns prot. n. 0567495.E del 04/11/2024) - per gli effetti dell'incendio il Caposquadra dei VV.F. ha disposto la l'interdizione dell'intero appartamento con relativo allontanamento degli occupanti sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

- in data 04/11/2024, personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso l'immobile soggetto a incendio, confermava la chiusura già disposta dai VV.F. dell'u.i.u interno 6 scala B e, a seguito di sopralluogo speditivo unitamente a professionista incaricato dalla proprietà e dal Condominio, si disponeva interdizione dell'u.i.u soprastante individuato dal civico 9 scala B;

Considerato che, all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 0573647.I del 06/11/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto

Documento sottoscritto digitalmente

interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con Nota prot. 0569314.U del 04/11/2024;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

l'ordine di chiusura cautelativa, nell'interesse e a tutela dell'incolumità degli utilizzatori, con divieto a chiunque di accedere alle u.i. individuate dagli interni 6 e 9 scala B del civico 1 di Via San Giovanni d'Acri;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando di Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente - ed al Municipio 6 Medio Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.